CAMERA DEI DEPUTATI N. 3176

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANNOTTI

Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità

Presentata il 29 settembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è stata elaborata tenendo presente la necessità di adeguare alle esigenze attuali e future la normativa riguardante l'Istituto superiore di sanità (ISS) stabilita dalla originaria legge 7 agosto 1973, n. 519, e da leggi successive, in particolare quella istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN) e quelle riguardanti programmi speciali (tumori, AIDS). Tale adeguamento, infatti, deve da un lato far fronte agli attuali problemi e ai nuovi compiti già attribuiti negli scorsi anni all'ISS – cioè compiti di ricerca di base e finalizzata in vari campi della patologia, compiti di indirizzo e di coordinamento in programmi scientifici e operativi multicentrici di interesse nazionale, compiti di collaborazione internazionale e compiti di consulenza e controllo ad alto livello, che l'ISS ha svolto e sta svolgendo con notevole impegno e competenza – dall'altro deve essere finalizzato al perseguimento dei nuovi obiettivi indicati nella delega al Governo di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Questi comportano lo svolgimento sia di funzioni di indirizzo e coordinamento, dopo il trasferimento alle regioni ed alle province autonome delle attività di competenza, sia di funzioni che, essendo attribuite allo Stato, esigono il qualificato intervento dell'ISS in quanto organo tecnico-scientifico del SSN.

Si è ritenuto pertanto necessario modificare parzialmente e integrare le defi-

nizioni della citata legge n. 519 del 1973 in materia di natura e funzioni dell'ISS (articolo 1). In particolare, i compiti di promozione e coordinamento di programmi di interesse nazionale nel campo della salute comporteranno anche l'organizzazione ogni tre anni della conferenza degli organi del SSN, mirata alle valutazioni di esigenze e priorità e alla verifica a consuntivo del lavoro svolto. L'ISS dovrà anche assicurare il collegamento progettuale e operativo delle attività di ricerca corrente e finalizzata così come la promozione di programmi di ricerca scientifica sul rapporto ambiente-salute.

Come si è spesso constatato sia sulla scena internazionale sia su quella nazionale, lo svolgimento di compiti come quelli già affidati o che si intendono affidare all'ISS esige una autonomia scientifica già sancita dalla precedente normativa, che tuttavia resta limitata se non si accompagna ad altre essenziali forme di autonomia, cioè quella organizzativa, quella finanziaria e quella contabile. Pertanto appare necessario dotare l'ISS di un ordinamento autonomo con personalità giuridica, ferma restando la necessità di una qualificazione dei meccanismi di controllo e di verifica su tutto l'arco delle attività, sotto il profilo sia scientifico che amministrativo. La mancata realizzazione di questo obiettivo, già raggiunto da tutte le istituzioni che contribuiscono alla ricerca biometrica e sanitaria – in particolare l'università, il CNR e gli istituti di ricovero e cura con carattere scientifico – rischierebbe, tra l'altro, di creare delle disparità suscettibili di penalizzare gravemente l'ISS, diminuendone le capacità operative e frenandone lo sviluppo.

L'estensione della autonomia sino al conferimento della personalità giuridica non configura, come da alcune parti si è obiettato, né un travalicamento dei limiti della delega, essendo tale autonomia indispensabile al perseguimento degli obiettivi precisati nella delega stessa, né un distacco dell'ISS dalla azione comune che esso è tenuto a svolgere con il Ministero della sanità e con altre parti a favore del SSN. Infatti, sia in sede di definizione degli obiettivi e di allocazione delle risorse, sia in sede di verifica a consuntivo, l'ordinamento autonomo non solo lascia intatte le prerogative di Governo e Parlamento, ma tende anche a eliminare quei molteplici alibi creati dagli ordinamenti più rigidi (e quindi incompatibili con la gestione di una impresa scientifica) i quali consentono di trovare, volta per volta, le giustificazioni per lo svolgimento incompleto o comunque carente dei mandati conferiti. L'obiettivo, quindi, è quello di favorire lo sviluppo di una cultura gestionale di massima responsabilizzazione nelle scelte da effettuare ai fini del più efficace svolgimento di detti mandati.

Questi princìpi si ritrovano espressi nelle varie parti della proposta di legge, a cominciare da quelle che riguardano la composizione e le funzioni degli organi collegiali dell'ISS, il cui operato, massimamente in una istituzione scientifica, deve essere improntato a criteri di trasparenza e di dinamica interazione con le varie parti interne ed esterne. Nel caso del comitato scientifico, da un lato si è reso più stringente il requisito riguardante la composizione per ottimizzare la specificità delle valutazioni espresse, dall'altro si è accresciuto il peso che il comitato stesso deve esercitare sia nel vaglio degli atti regolamentari, per la parte che ha rilevanza ai fini della organizzazione delle attività scientifiche, sia in quello delle valutazioni programmatiche e consuntive. Nel caso del consiglio di amministrazione, lo stralcio delle funzioni di ordinaria amministrazione, oggi prevalenti nell'attuale comitato amministrativo, derivante dal conferimento della personalità giuridica, consentirà al comitato stesso di dedicarsi alle funzioni vitali per il buon andamento della istituzione: in particolare la stesura e i successivi aggiornamenti degli atti regolamentari, compreso quello che articola l'ISS in laboratori, reparti e servizi; l'articolazione e ripartizione del bilancio e delle risorse di personale e logistiche; le nomine alle cariche direttive di rilevanza interna.

A questo proposito va anche notato che oltre alle periodiche verifiche sulle cariche direttive di carattere tecnico-scientifico, già previste dalla normativa oggi vigente, analoghe verifiche vengono introdotte per le cariche direttive di carattere amministrativo, che comporteranno, col nuovo ordinamento, un notevole aumento di responsabilità.

Inoltre il provvedimento integra la normativa attuale sulle entrate sia per tenere conto della normativa esistente, sia per consentire che una quota sino al 10 per cento dei fondi ottenuti attraverso convenzioni (legge n. 519 del 1973, articolo 2) possa essere prelevata per contribuire alle spese generali (il cosiddetto *overhead* nelle istituzioni statunitensi). Per il resto si è ritenuto di non modificare il disposto appena citato, essendosi considerato che un'apertura al finanziamento diretto da parti private nazionali resta incompatibile con i compiti e le funzioni dell'ISS, per i notevoli conflitti di interesse che tale apertura potrebbe alimentare. Ciò è quanto si è potuto constatare in particolare negli Stati Uniti dopo le modifiche normative introdotte alcuni anni or sono, le quali hanno avuto pesanti ricadute negative in istituzioni pubbliche con compiti e funzioni analoghi a quelli dell'ISS.

Infine la proposta di legge introduce una nuova normativa per il personale a contratto che tiene conto di quella già collaudata con successo in enti scientifici con ordinamenti autonomi, come il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, ed è mirata a conciliare le esigenze di dinamicità della istituzione con quelle delle parti interessate (garanzie previdenziali e assistenziali, tetto in percentuale rispetto al personale di ruolo).

In sintesi:

l'articolo 1 è dedicato a natura e funzioni dell'ISS, secondo i princìpi più sopra elencati;

gli articoli da 2 a 7 sono dedicati agli organi individuali e collegiali in parte già illustrati, per quanto riguarda il consiglio di amministrazione (articolo 6) e il comitato scientifico (articolo 7, comma 6). In particolare, l'articolo 3 ribadisce le prerogative del Governo in materia di nomina del direttore ed elenca i compiti del direttore stesso. L'articolo 4 istituisce la figura del segretario generale, con le notevoli responsabilità del dirigente generale già previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'articolo 5 definisce le modalità di nomina e i compiti del direttore di laboratorio, del direttore di servizio e del direttore di reparto. L'articolo 7 definisce composizione e compiti degli organi collegiali sin qui non menzionati, in armonia con i princìpi scientifici e gestionali già illustrati (consiglio dei direttori di laboratorio - comma 1; consiglio di laboratorio - comma 2; consiglio di servizio - comma 4);

l'articolo 8 (controllo della Corte dei conti e funzioni dell'Avvocatura dello Stato) e l'articolo 9 (collegio dei revisori dei conti) modificano o istituiscono procedure di controllo in armonia con l'ordinamento caratterizzato dalla personalità giuridica;

l'articolo 10 riguarda le entrate;

l'articolo 11 detta criteri stringenti di approntamento e di successiva verifica da parte del Ministro della sanità sia del piano di attività sia della relazione annuale, quest'ultima da inoltrare al Parlamento;

gli articoli da 12 a 17 riguardano l'assunzione di personale a contratto e il conferimento di borse di studio;

gli articoli da 18 a 21 sono dedicati agli incarichi speciali, in armonia con le disposizioni analoghe già adottate in altri enti scientifici;

alcuni dei successivi articoli (articoli 22: riscattabilità; 23: biblioteca; 24: direttore di servizio tecnico; 25: acquisti; 27: contratti; 28: servizi sociali; 29: aspettative; 31: assunzioni obbligatorie) modificano o integrano normative già in vigore per renderle al massimo funzionali alle esigenze attuali e future dell'ISS;

l'articolo 26, per venire incontro alle esigenze di programmazione e valutazione su base pluriennale, istituisce una relazione triennale del Ministro della sanità al Parlamento sulle attività dell'ISS, raccordandola alla conferenza nazionale di cui si è già detto (vedi articolo 1);

infine l'articolo 30, tenuto conto da un lato delle esigenze di formazione nel campo della sanità pubblica, dall'altro della necessità che una scuola di sanità pubblica venga attivata subordinatamente ad una approfondita istruttoria con le varie parti interessate, istituisce presso l'ISS detta scuola, ma ne rinvia la organizzazione sin dopo un confronto in sede di conferenza nazionale con le regioni e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

(Natura e funzioni dell'istituto superiore di sanità).

1. L'Istituto superiore di sanità di seguito denominato « Istituto », organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, con sede in Roma.

2. L'Istituto ha compiti di ricerca, di controllo, di consulenza e di formazione per quanto concerne la salute pubblica e i suoi fattori di rischio.

3. L'Istituto, oltre ai compiti di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con le regioni e, tramite queste, con le unità sanitarie locali, promuovendo e coordinando programmi di interesse nazionale nel campo della salute, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con gli organi del Servizio sanitario nazionale; a tale scopo organizza ogni tre anni la conferenza nazionale di detti organi sulle priorità in sanità pubblica. La conferenza è la sede per la presentazione dei consuntivi e delle ipotesi di preventivi per il triennio successivo dell'attività dell'Istituto. Alla conferenza partecipano funzionari regionali esperti e accreditati per i vari settori socio-sanitari. Vi partecipano altresì esperti di chiara fama nazionale o internazionale invitati dal comitato scientifico dell'Istituto di cui al comma 6 dell'articolo 7. Gruppi di lavoro per settore elaborano

proposte, sulla base delle ipotesi dell'Istituto, per il Piano sanitario nazionale da proporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed al Consiglio sanitario nazionale. L'Istituto aggiorna le ipotesi dei preventivi delle attività per il triennio successivo e formula ipotesi di utilizzazione di quote del Fondo sanitario nazionale destinate alla ricerca per il finanziamento dei progetti dell'Istituto;

b) assicura il collegamento progettuale ed operativo relativo alle attività di ricerca corrente e finalizzata, finanziate con le quote del Fondo sanitario nazionale destinate a detta ricerca; a tal fine è istituita una commissione nominata dal Ministro della sanità e presieduta dal direttore dell'Istituto, che esprime il proprio parere sulla ripartizione delle suddette quote;

c) partecipa, anche con propri contributi finanziari, a progetti di attività, anche internazionali, finalizzati alla tutela della salute pubblica, purché non in contrasto con i compiti di controllo e di consulenza dell'Istituto;

d) svolge le funzioni di organismo di certificazione e di organismo di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali nel settore della sanità;

e) svolge attività di consulenza scientifica nelle materie di competenza dello Stato di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad eccezione di quelle previste dalle lettere *g*), *m*) e *n*) del medesimo articolo 6, ed in particolare nei confronti del Governo e delle regioni per quanto attiene il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari regionali. Qualora gli organi a ciò preposti intendano emanare normative sulle materie di cui alle citate lettere *g*), *m*) e *n*) dell'articolo 6, essi devono acquisire obbligatoriamente il parere dell'Istituto;

f) effettua controlli sui vaccini, farmaci e dispositivi medici, nonché sui pre-

sidi chimici e diagnostici previsti dalle norme comunitarie;

g) esplica, in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e con altre amministrazioni o enti pubblici, attività di consulenza in materia di tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all'impiego dell'energia termoelettrica e nucleare, delle sostanze radioattive e di qualunque altra forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;

h) stipula i protocolli di intesa previsti dalla normativa vigente;

i) promuove, coordina e svolge i programmi di ricerca scientifica sul rapporto ambiente-salute; ha funzioni di consulenza scientifica per gli enti e le agenzie pubbliche preposte al controllo ambientale del territorio.

ART. 2.

(Organizzazione ed organi).

1. L'Istituto è organizzato in laboratori ed in servizi. I laboratori si articolano in reparti. I laboratori, i servizi ed i reparti sono istituiti o soppressi con decreto del direttore dell'Istituto, previa delibera del consiglio di amministrazione, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *d)*.

2. Sono organi individuali dell'Istituto:

a) il direttore;

b) i direttori di laboratorio, di servizio e di reparto;

c) il segretario generale amministrativo.

3. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Sono organi collegiali dell'Istituto:

a) il consiglio d'amministrazione;

b) il consiglio dei direttori di laboratorio;

c) i consigli di laboratorio;

d) i consigli di servizio;

e) il comitato scientifico;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) l'assemblea di laboratorio o di servizio.

5. Le risultanze, con le relative motivazioni, dei lavori degli organi collegiali ed individuali, nonché l'ordine del giorno ed i verbali delle riunioni degli organi collegiali, sono resi noti e pubblicati con tempi e modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Gli organi collegiali o individuali che prendano decisioni in difformità dai pareri obbligatori devono indicare i motivi della decisione.

ART. 3.

(Direttore).

1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito ad una personalità di alta qualificazione scientifica nel campo della biomedicina e della sanità pubblica con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, tenuto conto della proposta di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *a)*.

2. Il direttore dell'Istituto:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di laboratorio;

c) sovraintende all'andamento generale dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro della sanità;

d) provvede agli adempimenti previsti dal piano annuale di attività di cui all'articolo 11; ordina ed impegna le spese; emette e firma i mandati; può delegare i direttori di laboratorio o di servizio ad emettere e firmare i mandati, nei limiti dei fondi ripartiti dal consiglio di

amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera *b)*;

e) vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

f) predispone lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo ed il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonché la relazione annuale ai sensi dell'articolo 11;

g) predispone lo schema dei regolamenti di cui al comma 5, lettera *a)*, dell'articolo 6, da sottoporre a delibera del consiglio di amministrazione;

h) predispone lo schema del piano di attività annuale ed i documenti relativi agli aggiornamenti di cui all'articolo 11;

i) propone al consiglio di amministrazione le iniziative che ritenga utili per la funzionalità dell'Istituto, avvalendosi anche di proposte del segretario generale;

l) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli organi dell'Istituto;

m) è il capo del personale dell'Istituto;

n) in caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito da uno dei due direttori di laboratorio da lui designati indicando la priorità nella sostituzione;

o) presenta le risultanze della conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, al Ministro della sanità, al Consiglio sanitario nazionale ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) presenta annualmente al consiglio di amministrazione la relazione dettagliata sulle attività e sul funzionamento dei laboratori, dei servizi e degli uffici dipendenti dal segretario generale amministrativo.

ART. 4.

(Segretario generale amministrativo).

1. L'ufficio di segretario generale amministrativo è conferito ad un funzionario con qualifica di dirigente generale, mediante decreto del Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione, previa designazione, motivata con specifico giudizio di idoneità da parte del direttore dell'Istituto, di uno o più funzionari in possesso del citato requisito.

2. Il segretario generale amministrativo:

a) coadiuva il direttore dell'Istituto secondo le direttive emanate dallo stesso, negli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f)*;

b) cura gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile;

c) ha la responsabilità della esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione sulla base delle direttive impartite dal direttore dell'Istituto;

d) dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

ART. 5.

(Altri organi individuali).

1. Il direttore di laboratorio dirige e coordina l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto. L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del direttore dell'Istituto, previa delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ad un dipendente dell'Istituto che appartenga al profilo dei dirigenti di ricerca; ove, per giustificati motivi, non sia possibile nominare un dirigente di ri-

cerca, l'ufficio di direttore di laboratorio può essere conferito ad un primo ricercatore dell'Istituto con almeno tre anni di anzianità di servizio nel profilo.

2. Il direttore di servizio dirige e coordina l'attività del servizio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto. L'ufficio di direttore di servizio è conferito con decreto del direttore dell'Istituto, previa delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ad un dipendente dell'Istituto che appartenga al profilo dei ricercatori o tecnologi in caso di servizio tecnico o dei dirigenti amministrativi, in caso di servizio amministrativo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel profilo o che appartenga a profili superiori.

3. Il direttore di reparto dirige il reparto cui è proposto e ne è responsabile di fronte al direttore di laboratorio. L'ufficio di direttore di reparto è conferito con decreto del direttore dell'Istituto, previa delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ad un dipendente dell'Istituto che appartenga al profilo dei ricercatori con almeno tre anni di anzianità di servizio nel profilo o che appartenga a profili superiori.

ART. 6.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro della sanità o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato per la sanità ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

c) dal segretario generale amministrativo;

d) da quattro esperti di cui uno designato dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro

dell'ambiente ed uno dal Ministro per gli affari sociali;

e) da tre esperti designati d'intesa dai presidenti delle giunte regionali o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, da tre assessori regionali alla sanità nominati dal Ministro della sanità;

f) da tre rappresentanti eletti con *suffragio diretto, universale e segreto* dal personale di ruolo dell'Istituto, anche in deroga a questo disposto all'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro della sanità e dura in carica tre anni. I membri del consiglio, con l'eccezione del direttore dell'Istituto e del segretario generale amministrativo, possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo.

4. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un impiegato della ex carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto.

5. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:

a) delibera il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto, su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio e previo parere del comitato scientifico di cui al comma 6 dell'articolo 7; delibera inoltre il regolamento interno per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informato ai principi del codice civile. I regolamenti sono approvati con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;

b) nel quadro del piano di cui all'articolo 11, previo parere del consiglio dei direttori di laboratorio e dei consigli di laboratorio, approva la ripartizione dei

fondi, delle unità di organico e delle strutture logistiche fra i vari laboratori e servizi, tenendo in particolare conto sia le valutazioni di priorità e di merito espresse sui progetti di ricerca dal comitato scientifico, sia tutte le altre esigenze relative ai compiti di cui all'articolo 1;

c) su proposta del comitato scientifico, approva preventivamente i progetti di ricerca, ne dà una valutazione a consuntivo e nomina i responsabili dei progetti stessi;

d) su proposta del comitato scientifico, sentiti i pareri del consiglio dei direttori di laboratorio e dei consigli di laboratorio o di servizio eventualmente interessati, stabilisce l'articolazione dell'Istituto in laboratori, servizi e reparti e le successive modifiche di dette strutture, provvedendo alla definizione o ridefinizione delle rispettive attribuzioni ed alla ripartizione dei posti stabiliti in organico;

e) su proposta del consiglio di laboratorio o di servizio interessato, presieduto dal direttore dell'Istituto, delibera sulla nomina dei direttori di laboratorio o di servizio;

f) su proposta del consiglio di laboratorio interessato e sentito il consiglio dei direttori di laboratorio elegge i direttori di reparto;

g) delibera sui contratti di valore superiore ai limiti di legge e sulle relative controversie;

h) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 11;

i) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalità istituzionali dell'Istituto, di cui abbia ricevuto incarico dal proprio presidente;

l) delibera sull'ammontare delle tariffe relative ai servizi resi a terzi dall'Istituto;

m) delibera ogni tre anni la rideterminazione della pianta organica, sulla base delle risultanze della conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, e delle proposte del consiglio

dei direttori di laboratorio; la pianta organica così rideterminata è approvata con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

6. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, l'oggetto della delibera è considerato respinto ma può essere riproposto affinché sia posto all'ordine del giorno di una successiva seduta.

ART. 7.

(Altri organi collegiali).

1. Il consiglio dei direttori di laboratorio è presieduto dal direttore dell'Istituto ed è composto da tutti i direttori di laboratorio e dal segretario generale. Il consiglio dei direttori di laboratorio:

a) esprime parere in merito al coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi riguardo a tutte le questioni di interesse scientifico su cui è chiamato a deliberare il consiglio di amministrazione;

b) designa i direttori di laboratorio che fanno parte del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

c) si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio.

2. Il consiglio di laboratorio è composto dal direttore di laboratorio, che lo presiede, dai direttori di reparto e da quattro membri eletti dal personale, di cui almeno uno eletto fra i dipendenti appartenenti al profilo dei ricercatori o dei tecnologi o a profili superiori, e almeno due eletti fra il personale degli altri

profili, secondo norme da stabilirsi con *regolamento interno*. Il consiglio di laboratorio:

a) esprime parere e formula proposte al presidente sulla conduzione scientifica e gestionale del laboratorio;

b) formula proposte ed esprime valutazioni sull'attività scientifica del laboratorio e sui progetti di ricerca relativi ai compiti di cui all'articolo 1;

c) formula proposte sull'utilizzazione dei fondi stanziati per il laboratorio e sull'assegnazione del personale ai reparti;

d) si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del presidente, e in via staordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti;

e) esprime parere, per quanto di sua competenza, al consiglio di amministrazione in merito ai progetti di ricerca di cui all'articolo 6, comma 5 lettera *b)*, nonché alle modifiche di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 5 del citato articolo 6.

3. Alle riunioni del consiglio di laboratorio in cui vengono discusse e approvate in sede consuntiva e preventiva le attività scientifiche del laboratorio e l'utilizzazione dei fondi partecipano tutti i laureati tecnici di ruolo. Il direttore del laboratorio è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere espresso dal consiglio.

4. Il consiglio di servizio è presieduto dal direttore di servizio ed è composto da due rappresentanti eletti dal personale appartenente al profilo dei ricercatori o dei tecnologi o a profili superiori nel caso di servizio tecnico, o da rappresentanti eletti dai dirigenti amministrativi nel caso di servizio amministrativo, nonché da due rappresentanti eletti dal personale degli altri profili. Il consiglio di servizio:

a) esprime parere e formula proposte al presidente sulla condizione del servizio e sull'utilizzazione dei fondi stanziati per il servizio;

b) decide sull'eventuale articolazione del servizio in unità operative, nel caso di

servizio tecnico, o in divisioni, nel caso di servizio amministrativo, nonché sull'assegnazione del personale a tali strutture;

c) si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni mese su convocazione del presidente e in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti;

d) esprime parere, per quanto di sua competenza, al consiglio di amministrazione in merito alle modifiche di cui all'articolo 6, comma 5, lettera *d)*.

5. Il direttore del servizio è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere espresso dal consiglio di servizio.

6. Il comitato scientifico, nominato ogni tre anni con decreto del Ministro della sanità, è composto dal direttore dell'Istituto, da nove direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e da dodici personalità in campo scientifico, anche di nazionalità straniera, designate dal Ministro della sanità, dal ministro dell'ambiente e dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle specifiche competenze necessarie per le valutazioni sulle diverse aree di attività dell'Istituto. Sono altresì membri del comitato tre rappresentanti dell'Istituto eletti dal personale appartenente al profilo dei ricercatori o dei tecnologi od a profili superiori, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della citata legge n. 519 del 1973. Il presidente del comitato scientifico è eletto fra i membri esterni all'Istituto. Il comitato scientifico:

a) propone al Ministro della sanità gli esperti, nel numero massimo di tre, di alta qualificazione scientifica nel campo della biomedicina e della sanità pubblica per la nomina del direttore dell'Istituto;

b) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alla conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, nonché sugli argomenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 5 dell'articolo 6;

c) si riunisce almeno una volta ogni trimestre;

d) esercita consulenza scientifica in ordine all'individuazione dei temi di ricerca di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale, tenendo in particolare conto le risultanze della conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), e gli sviluppi della ricerca biomedica e di sanità pubblica a livello internazionale;

e) formula proposte al consiglio di amministrazione, anche avvalendosi di consulenze esterne, coperte da anonimato, in merito ai progetti di ricerca che si intendono realizzare nell'Istituto, nonché una valutazione scientifica finale sui risultati raggiunti. I pareri e le valutazioni sono pubblici;

f) esprime linee guida per i criteri di valutazione dei titoli scientifici nei concorsi.

ART. 8.

(Controllo della Corte dei conti. Estensione all'Istituto superiore di sanità delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato).

1. L'Istituto è soggetto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica nei confronti dell'Istituto le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART. 9.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. *Il collegio dei revisori è nominato* con decreto del Ministro della sanità e dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il presidente ed i membri effettivi di cui al comma 1 sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale non appartenenti ai ruoli dell'Istituto. Il presidente, un membro effettivo ed un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro: gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro della sanità.

4. *Il collegio dei revisori esercita il* controllo amministrativo e contabile sugli atti dell'Istituto, vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. Il presidente ed i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti attestanti le spese effettuate.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'Istituto.

7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio d'amministrazione.

ART. 10.

(Entrate).

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

b) dalle somme assegnate annualmente a carico del Fondo sanitario nazionale;

c) dai contributi di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; detti contributi sono impiegati per una percen-

tuale variabile dal 90 per cento al 100 per cento su indicazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, per le ricerche attinenti alla convenzione cui si riferiscono. L'importo residuo viene gestito dall'Istituto con le stesse modalità utilizzate per i fondi assegnati all'Istituto a carico del Fondo sanitario nazionale;

d) dai diritti di invenzione e di brevetto;

e) dalle tariffe per i servizi forniti a terzi;

f) da ogni altra eventuale entrata.

2. Le somme di cui al comma 1 affluiscono ad un apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Istituto, dal quale devono essere effettuati prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro del tesoro, al conto corrente infruttifero di cui al comma 2, sono assegnate le somme iscritte nella rubrica 21 dello stato di previsione del Ministero della sanità e le somme giacenti nel conto infruttifero di Tesoreria n. 1279, intestato a « Istituto superiore di sanità ».

ART. 11.

(Piano di attività e relazione annuale).

1. L'Istituto trasmette al Ministro della sanità, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano delle attività necessarie all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, unitamente al bilancio di previsione relativi all'anno successivo, nel quale sono esplicitati i programmi scientifici, tecnologici ed applicativi sulla base delle direttive impartite dal Ministro della sanità, secondo i criteri di ordine generale contenuti nel Piano sanitario nazionale. Il piano deve prevedere l'ammontare delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il piano è predisposto dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato scientifico e previo parere del consiglio di amministrazione.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, unitamente al bilancio consuntivo ed al conto economico e patrimoniale dello stesso anno, sono approvati dal consiglio di amministrazione e presentati dal direttore dell'Istituto al Ministro della sanità.

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro della sanità trasmette la relazione di cui al comma 3, al Parlamento unitamente alle sue eventuali osservazioni.

CAPO II

CONTRATTI E BORSE DI STUDIO

ART. 12.

(Assunzione di personale a contratto).

1. Per esigenze temporanee legate a specifiche linee di ricerca o convenzioni, il direttore dell'Istituto procede, su delibera del consiglio di amministrazione, ad assunzioni a contratto di personale di ricerca e di personale tecnico, con i criteri e le modalità di cui al presente capo, in applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519. Il numero delle assunzioni a contratto è stabilito annualmente dal consiglio d'amministrazione e non può superare il 15 per cento dell'intero organico dell'Istituto. Il personale di cui al presente articolo non riveste qualità di dipendente dell'Istituto e non acquisisce titolo al collocamento nei ruoli organici dell'Istituto medesimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo si applica la legge 28 febbraio 1987, n. 56.

3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è equivalente a quello del III livello, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, per coloro che siano in possesso di laurea, e a quello del VI livello per coloro che siano in possesso del

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Nei concorsi pubblici banditi dall'Istituto o da altre strutture del Servizio sanitario nazionale, al servizio prestato in Istituto dal personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito un punteggio pari al 75 per cento di quello attribuito per i servizi di ruolo equivalenti per titolo di studio.

5. Il limite del 15 per cento di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che, alla data del 31 dicembre 1992, prestavano la loro opera presso l'Istituto in qualità di personale di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. Nei confronti di detto personale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 della presente legge.

ART. 13.

(Durata dei contratti).

1. I contratti di cui all'articolo 12 non possono avere durata superiore a quella della specifica convenzione o linea di ricerca nel cui ambito sono disposti, e possono essere rinnovati.

ART. 14

(Assicurazioni sociali).

1. Il personale assunto ai sensi della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, è iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il personale di cui al comma 1 qualora l'attività svolta lo imponga, è iscritto, altresì, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. Sulle competenze corrisposte al personale di cui al presente articolo sono operate le ritenute disposte per il personale del Servizio sanitario nazionale.

ART. 15.

(Indennità di licenziamento).

1. In caso di cessazione del rapporto di impiego, al personale assunto avente almeno un anno di servizio continuativo, è dovuta, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un'indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

ART. 16.

(Borse di studio).

1. L'Istituto può conferire borse di studio ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, nei limiti minimo del 10 per cento e massimo del 20 per cento dell'intero organico dell'Istituto. Le borse di studio sono ripartite dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17 della presente legge, fra i laboratori ed i servizi.

2. Ai fini di cui al presente articolo la spesa annua può superare il limite di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, ed è stabilita dal consiglio di amministrazione in sede di ripartizione dei fondi. L'ammontare della borsa di studio è equivalente al trattamento economico del III livello, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, per i borsisti laureati, e a quello del VI livello per i borsisti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. La borsa di studio ha la durata di un anno e può essere rinnovata per non più di due volte. Le norme del conferimento e dell'eventuale conferma sono stabilite dal

consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio.

4. Nei concorsi pubblici che saranno banditi dall'Istituto o dalle altre strutture del Servizio sanitario nazionale, al servizio prestato dai borsisti presso l'Istituto è attribuito un punteggio pari al 75 per cento di quello attribuito per i servizi di ruolo equivalenti per titolo di studio.

ART. 17.

(Norme regolamentari).

1. Le modalità di scelta del personale a contratto e dei borsisti di cui al presente capo sono stabilite dai relativi regolamenti, deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio e previo parere del comitato scientifico, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione della stessa, si applicano le norme vigenti.

2. Al personale di cui al presente articolo, per quanto attiene l'orario di servizio, la concessione di congedi, le sanzioni disciplinari e la risoluzione del contratto o della borsa di studio, si applicano le norme relative al personale di ruolo dell'Istituto.

CAPO. III

INCARICHI SPECIALI

ART. 18.

(Conferimento).

1. Qualora sia necessario acquisire l'opera di ricercatori o tecnici in possesso di particolare qualificazione, il direttore dell'Istituto può conferire, previa delibera del consiglio di amministrazione e su proposta del consiglio dei direttori di laboratorio, incarichi speciali, con i criteri e le modalità di cui al presente capo. Il nu-

mero complessivo degli incarichi speciali non può superare le venti unità annue.

2. Qualora l'incarico di cui al comma 1 concerna dipendenti della pubblica amministrazione o di enti pubblici, è necessaria l'autorizzazione dell'ente o dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 19.

(Modalità di scelta).

1. Per le modalità di scelta ed il compenso relativo agli incarichi speciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17.

ART. 20

(Natura dell'incarico).

1. L'incarico speciale non costituisce rapporto di impiego o di lavoro subordinato.

2. Il soggetto al quale è conferito l'incarico speciale non è tenuto ad osservare l'orario di ufficio, può svolgere la propria attività anche in luogo diverso dall'Istituto e non è vincolato da dipendenza gerarchica *nei confronti degli organi di* gestione dell'Istituto stesso.

3. L'incarico speciale deve essere svolto nell'ambito del programma di ricerca relativamente al quale è disposto ed in conformità alle modalità di ordine tecnico stabilite dal responsabile scientifico della ricerca.

ART. 21.

(Durata dell'incarico e trattamento economico).

1. Per quanto riguarda la durata dell'incarico speciale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

2. Il trattamento economico è stabilito con delibera del consiglio di amministrazione, contenente le valutazioni di carattere scientifico-professionale in base alle quali è stato determinato il trattamento economico stesso.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22.

(Riscattabilità di periodi).

1. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i periodi prestati in qualità di borsista con fondi a carico del bilancio dell'Istituto e in qualità di incaricato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, sono riscattabili dai dipendenti dello Stato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. *Per i soggetti iscritti ad altre forme* di previdenza, i periodi di cui al comma 1 sono riscattabili ai fini di quiescenza, con le modalità previste per il riscatto dei periodi corrispondenti al corso legale di laurea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono gli incarichi speciali di cui al capo III.

4. Il personale in possesso di diploma di laurea è ammesso al riscatto dei periodi corrispondenti alla durata del corso legale di laurea, indipendentemente dal livello contrattuale di collocamento.

ART. 23.

(Biblioteca).

1. Alla biblioteca dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

ART. 24.

(Direttore di servizio).

1. All'articolo 17, primo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, le parole: « La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto. », sono soppresse.

ART. 25.

(Acquisti).

1. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Istituto, per il conseguimento delle sue finalità, provvede direttamente all'acquisto dei beni e dei servizi e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei laboratori e dei servizi. »;

b) al secondo comma, dopo le parole « materiali da laboratorio », sono inserite le seguenti: « attrezzature ed arredi per uffici appartenenti ai propri laboratori e servizi, »;

c) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *d)* siano divenuti inservibili. ».

ART. 26.

(Relazione al Parlamento).

1. L'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. – *(Relazione del Ministro).* — 1. Il Ministro della sanità presenta ogni tre anni al Parlamento, in rapporto agli obbiettivi stabiliti dal Piano sanitario nazionale, ai compiti istituzionali ed agli stati di previsione della spesa del Mini-

stero della sanità, una relazione sulle attività di ricerca scientifica, di controllo e di intervento sanitario svolte dall'Istituto nel triennio precedente e sul programma per il triennio successivo. ».

ART. 27.

(Contratti).

1. Gli importi di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1973, n. 519, ed all'articolo 1 della legge 29 giugno 1940, n. 802, e successive modificazioni, sono aumentati di dieci volte; gli importi di cui agli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono aumentati di sei volte.

2. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli importi di cui al presente articolo, ove risultino inadeguati ad una rapida ed efficace acquisizione delle forniture e siano superati dalle condizioni di mercato, anche in ragione dell'indice annuo di svalutazione, sono modificati con cadenza non inferiore al triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. ».

ART. 28.

(Servizi sociali).

1. L'articolo 59 della legge 7 agosto 1973, n. 519, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

« ART. 59 — 1. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituita una mensa di servizio per il personale di ruolo, contrattista, borsista e con incarico speciale.

2. L'onere derivante dall'allestimento, dall'arredamento e dalla gestione della mensa è a carico del bilancio dell'Istituto superiore di sanità ed è valutato in lire

cinque miliardi, rivalutabile negli anni successivi in funzione dell'entità numerica del personale di cui al comma 1 e della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità stabilisce il *regolamento* di accesso alla mensa per i visitatori e gli ospiti occasionali, nonché il contributo a questi richiesto. Procede inoltre alla istituzione di una commissione per la mensa avente il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.

4. Un contributo non inferiore al 50 per cento della somma di cui al comma 2 è erogato per le spese che i dipendenti di ruolo devono affrontare per far usufruire i loro figli dei servizi di nido e di asilo ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 59 della *citata legge n.* 519 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, devono essere attuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.
(Aspettativa per motivi di studio o di ricerca).

1. Il personale tecnico di ruolo, laureato o diplomato, di cui alla presente legge può essere collocato in aspettativa per motivi di studio o di ricerca. Il collocamento in aspettativa è disposto dal consiglio di amministrazione su parere favorevole del consiglio di laboratorio o di servizio. La durata della aspettativa non può superare i diciotto mesi in un quinquennio. Per giustificati motivi e con le *suddette modalità può essere concessa una* proroga non superiore a sei mesi.

ART. 30.
(Scuola di sanità pubblica).

1. Presso l'Istituto è istituita la Scuola di sanità pubblica diretta dal direttore dell'Istituto stesso.

2. In attuazione delle decisioni della conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, e nel quadro del piano di attività di cui all'articolo 11, l'Istituto organizza, in collaborazione con le regioni e con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), con le università e con le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, la Scuola di sanità pubblica con lo scopo di provvedere alla formazione e all'aggiornamento tecnico-scientifico degli operatori del SSN.

ART. 31.
(Assunzioni obbligatorie).

1. L'Istituto può procedere alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 42 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, anche mediante chiamata nominativa, solo nel caso di soggetti handicappati in possesso dei prescritti requisiti di legge che siano iscritti nelle liste di collocamento, che abbiano effettivamente effettuato presso l'Istituto un periodo di tirocinio pratico prelavorativo in collaborazione con i centri di formazione professionale di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che alla data di entrata in vigore della presente legge, stiano ancora effettuando tale tirocinio.

ART. 32.
(Norma finale).

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ed in attesa della nomina del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6, le relative funzioni sono svolte dal comitato amministrativo in carica.